



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI**

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 14/2013

Napoli 11 Marzo 2013

IL MINISTERO DEL LAVORO NON HA ANCORA APPROVATO IL REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL POTERE DISCIPLINARE ALLE COMMISSIONI TERRITORIALI DIVERSE DAI CPO. NELLA PROSSIMA RIUNIONE, PERTANTO, IL CPO VALUTERÀ LA SUFFICIENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'APERTURA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AI MOROSI DELL'ANNO 2012. SONO CIRCA 140. CON IL PROVVEDIMENTO DELLA "SOSPENSIONE" DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SARANNO ABOLITI "PIN E PASSWORD".

Vi è noto che il D.P.R. 137/2012, emanato il 7/8/2012, di attuazione dei "principi" contenuti nel D.L. 138/2011, ha eliminato la funzione disciplinare dalle prerogative dei CPO che restano, quindi, titolari della sola funzione amministrativa nel mentre le "nuove" Commissioni di Disciplina Territoriali avranno il compito di irrogare le sanzioni disciplinari.

Ai fini della pratica attuazione del procedimento *de quo*, era prevista l'approvazione, ad opera del Ministero vigilante, di un Regolamento predisposto all'uopo, dal CNO.

Il regolamento *de quo* non solo è stato approvato dal CNO, dopo essere stato sottoposto al vaglio dell'Assemblea dei CPO, quanto già inviato al Ministero per il necessario avallo previsto dal D.P.R. 137/2012.

Fino ad oggi, non c'è stato alcun provvedimento autorizzativo *in subjecta materia* da parte ministeriale, donde, verificandosi comportamenti "illeciti" previsti dalla legge 12/79 e dal Codice di Deontologia, **i CPO continueranno a svolgere anche la "funzione disciplinare"**.

E' il caso, ad esempio, della "morosità oltre 12 mesi" nel versamento della quota di iscrizione all'albo.

Sono, infatti, circa 140 i colleghi che non hanno ancora onorato il versamento della quota di iscrizione all'albo relativa all'anno 2012 e, nei loro confronti, è maturata la "morosità oltre i 12 mesi".

Nella prossima riunione del Consiglio valuteremo, ai sensi del Regolamento sui procedimenti Disciplinari, a suo tempo emanato dal CNO, la sussistenza dei presupposti per l'apertura del procedimento disciplinare con nomina del "relatore". Gli interessati riceveranno notizia della conclusione del procedimento istruttorio ed invitati a comparire in Consiglio nella seduta successiva. La sanzione, a carico degli inadempienti, è prevista direttamente dall'art. 29 sub lettera d) della legge 12/79: **la "sospensione sine die dall'esercizio della professione" vale a dire fino a quando non sarà rimossa la causa che ha dato luogo alla sanzione.**

E' un atto dovuto, non abbiamo nulla di che rimproverarci né lo possiamo ignorare.

Abbiamo inviato per PEC o RAR la richiesta della quota a Gennaio 2012, sollecitato l'adempimento a metà anno. **Di più non ci è consentito!**

Chiaramente, il provvedimento sarà notificato, oltre che all'interessato, agli Istituti, alla D.T.L. ed all'Agenzia delle Entrate con sospensione, ai fini delle trasmissioni telematiche, di "pin e password".

Si procederà anche alla "sospensione "dei rapporti di praticantato.

Gli uffici di Segreteria sono, fin d'ora, a vostra disposizione per ogni chiarimento sulla vostra posizione debitoria e sulle modalità di adempimento indicandovi anche l'importo delle "somme accessorie".

Ad maiora.

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC